



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 387

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 20 dicembre 2010

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	Pag.	3
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	5
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	»	9
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	14

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag.	16
--	------	----

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Lunedì 20 dicembre 2010

**212<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI***La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe (n. 306)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, il quale attua la disciplina di delega di cui agli articoli 1, 2 e 45 della Legge comunitaria 2009, relativa ai precursori di droghe. Nel sottolineare come la delega e lo schema di decreto siano intesi ad adeguare l'ordinamento interno in materia ad alcuni regolamenti dell'Unione europea, ricorda che i suddetti atti comunitari, pur avendo, in generale, immediata efficacia nell'ordinamento degli Stati membri, nella presente materia, richiedono un intervento normativo di attuazione.

Al riguardo fa presente che i regolamenti in questione introducono una serie di procedimenti amministrativi e di controlli per i precursori di droghe, i quali sono sostanze largamente impiegate nel settore industriale, ma al contempo usate dai narcotrafficanti per la produzione di droghe. Ricorda poi come l'attuale disciplina interna, che fa riferimento alle «sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» non operi una distinzione tra i precursori di droghe e le medesime sostanze stupefacenti o psicotrope e non contempla le procedure amministrative summenzionate. Prima di procedere alla puntuale disamina delle disposizioni, ricorda come sulla tematica dei precursori, antecedentemente alla approvazione della legge comunitaria, intervenisse un disegno di legge di iniziativa governativa, il cui esame era stato avviato (e poi sospeso) dalle Commissioni riunite giustizia e sanità.

Si sofferma quindi sull'articolo 1 dello schema, il quale reca talune novelle al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, al fine di introdurre nell'ordinamento interno gli adeguamenti in oggetto.

La novella reca in primo luogo la nozione di precursori di droghe.

Per alcune di esse, si richiede il rilascio di licenza, da parte del Ministero della salute, per gli operatori che intendano impiegare nelle attività produttive e commerciali le medesime sostanze; per altre sostanze, l'obbligo di licenza è sostituito dall'obbligo di registrazione dell'operatore presso il Ministero della salute.

L'esportazione delle sostanze interessate dagli obblighi suddetti è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della salute.

Riguardo alle importazioni, l'autorizzazione ministeriale è necessaria solo qualora si tratti delle sostanze rientranti nell'obbligo di licenza suddetto.

In alcuni casi, le esportazioni devono essere altresì precedute da una notificazione alle autorità competenti del Paese di destinazione.

Di ogni autorizzazione rilasciata il Ministero della salute dà tempestivo avviso alla dogana di confine attraverso la quale l'operazione debba essere effettuata.

La novella disciplina inoltre gli obblighi di dichiarazione, di etichettatura e di documentazione nelle operazioni commerciali che interessino precursori di droghe, di rendicontazione sintetica annua al Ministero della salute, nonché di comunicazione al Ministero dell'interno, relativa alle singole operazioni di importazione, esportazione e transito.

Tra le ulteriori novelle, ricorda che: la successiva lettera c) dell'articolo 1, comma 1, specifica che i delitti costituiti da illecite operazioni produttive e commerciali inerenti ai precursori di droghe, commesse da tre o più persone, rientrano anche nella figura di reato di «associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope». L'articolo 2 dello schema estende ai delitti rappresentati dalle illecite operazioni produttive e commerciali inerenti ai precursori di droghe la possibilità, in presenza di particolari esigenze, di omissione o ritardo nello svolgimento degli atti di competenza, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria o delle autorità doganali. Conclude formulando osservazioni favorevoli.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva la proposta di osservazioni favorevoli formulata dalla relatrice.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Lunedì 20 dicembre 2010

**460<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 2.23, 2.25, 2.120, 2.305, 4.18, 4.307, 5.316, 5.317, 5.30, 5.31, 5.32, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 6.16, 6.304, 6.306, 6.315, 19.7, 19.306, 19.308, 19.12, 21.304, 21.321, 21.324, 21.325, 22.309, 22.317, 22.318, 22.321, 23.27, 23.343, 24.16, 24.303, 24.304, 24.305, 29.324, 29.325, 29.327, 29.329, 29.28, 29.331 in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri e privi di una adeguata copertura finanziaria. Occorre valutare la proposta 3.0.1, volta a trasformare in fondazioni i policlinici universitari mantenendone la natura pubblica, al fine di escludere che possano derivare eventuali disapplicazioni di norme concernenti il contenimento delle spese. Ritiene che occorre altresì valutare per gli effetti potenzialmente onerosi le proposte 2.309, 4.302, 4.330, 5.311, 5.315, 5.34, 11.300, 22.316, 23.346 (per la quale sarebbe necessario acquisire una relazione tecnica), 24.300, 29.328, 29.330. Occorre infine valutare gli effetti finanziari della proposta

29.32 in quanto anticipa l'età di pensionamento dei professori. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In relazione ai pareri avanzati dal Relatore, il senatore MORANDO (PD) esprime perplessità sul fatto che la Commissione possa esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 2.23. La stessa considerazione è valida in ordine agli emendamenti 4.18 e 4.307. Rispetto a tutti questi emendamenti, infatti, il problema di copertura esiste, prima di tutto, in relazione al testo, e dunque o si procede ad un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sul testo, oppure non si può sanzionare gli emendamenti in questione in questi termini.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, che ribadisce la sua contrarietà ai sensi della richiamata norma costituzionale, d'accordo il ministro CALDEROLI, la Commissione conviene sulla sanzione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti richiamati.

La senatrice CARLONI (PD) e il senatore LUSI (PD) intervengono per sottolineare come in relazione agli emendamenti 5.316 e 5.317, indicati come suscettibili di determinare maggiori oneri dal Relatore, non via sia in realtà bisogno di una copertura per la medesima osservazione avanzata dal senatore Morando in relazione al testo. Infatti, il testo stesso prevede che la copertura sarà individuata, data l'impossibilità di quantificare in questa fase gli oneri, al momento dell'espletamento della delega.

Sulla questione interviene anche il senatore PICHETTO FRATIN (PDL) sottolineando come, effettivamente, per quanto la delega contenuta negli emendamenti sia molto più ampia, tuttavia il meccanismo contabile preveda comunque una copertura ad *hoc* al momento dell'attuazione della delega stessa.

Sulla scorta di tali considerazioni, il PRESIDENTE, concorde il rappresentante del GOVERNO, si esprime quindi per l'espressione di un parere di semplice contrarietà sui due emendamenti in questione. Propone, invece, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti fino all'emendamento 23.27. Esprime, invece, perplessità sull'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 23.343, 24.304 e 24.305, che non sembrano comportare maggiori oneri in maniera incontrovertibile, ragione per la quale, concorde il rappresentante del GOVERNO, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore LUSI (PD), in relazione all'emendamento 23.346, sottolinea come la copertura in esso proposta non sia facilmente individuabile, sono pertanto comprensibili le riserve, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresse dal Relatore.

Il PRESIDENTE e il senatore MORANDO (*PD*) ribadiscono tuttavia le ragioni di un parere di contrarietà semplice.

In relazione agli emendamenti 3.0.1 e 2.309 il senatore MORANDO (*PD*) propone che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia inserita una clausola d'invarianza degli oneri, sulla quale la Commissione conviene.

In relazione all'emendamento 23.346, il PRESIDENTE ritiene opportuna l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non tanto per la necessità, segnalata dal Relatore, di acquisire una relazione tecnica, quanto per la mancata affermazione di invarianza degli oneri rispetto alla contrattazione in essere.

Concorde il senatore MORANDO (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO, la Commissione conviene sull'opportunità di esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento in questione.

Il PRESIDENTE propone altresì, tra gli emendamenti offerti alla valutazione della Commissione da parte del Relatore, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.302, 5.315, 24.300, 29.328 e 29.32, mentre ritiene che sull'emendamento 5.311 possa essere espresso un parere di semplice contrarietà.

In relazione all'emendamento 29.328, mentre il senatore MORANDO (*PD*) si esprime in senso favorevole alla proposta del Presidente, dalla medesima si dissocia il senatore LUSI (*PD*).

Il relatore FLERES (*PdL*), all'esito del dibattito, propone infine l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 2.23, 2.25, 2.120, 2.305, 2.308, 4.18, 4.302, 4.307, 5.30, 5.31, 5.32, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.315, 6.16, 6.304, 6.306, 6.315, 19.7, 19.306, 19.308, 19.12, 21.304, 21.321, 21.324, 21.325, 22.317, 22.318, 22.321, 23.27, 23.346, 24.16, 24.300, 24.303, 29.324, 29.325, 29.327, 29.328, 29.329, 29.28, 29.32 e 29.331, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.311, 5.316, 5.317, 22.309, 23.343, 24.304 e 24.305.

Sugli emendamenti 2.309 e 3.0.1, il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserita una clausola d'invarianza degli oneri.».

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per domani, martedì 21 dicembre, alle ore 15, è integrato in sede di procedure informative con l'audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, del Presidente della Corte dei conti in merito al passaggio alla sola Cassa per i documenti contabili dello Stato.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,35.*



**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Lunedì 20 dicembre 2010

**183<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia» (n. 294)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre scorso.

Il senatore GHIGO (*PdL*), relatore, preannuncia la presentazione di una proposta di parere all'atto del Governo in titolo, in modo da tenere conto anche delle eventuali osservazioni che dovessero provenire dalla Conferenza stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» (n. 302)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che mira al potenziamento e alla razionalizzazione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di energia rinnovabile ed ha fra gli obiettivi principali quello di diminuire gli oneri «indiretti» legati al processo di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dall'autorizzazione alla connessione, all'esercizio), così da poter ridurre i costi di incentivazione. A tal fine il decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, e

nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, ai sensi dell'articolo 1 definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Il decreto, inoltre, detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e i Paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Alle definizioni della direttiva 2003/54/CE, si aggiungono, ai sensi dell'articolo 2, quelle di «energia da fonti rinnovabili», «energia aerotermica», «energia geotermica», «energia idrotermica», «biomassa», «consumo finale lordo di energia», «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento», «bioliquidi», «biocarburanti», «garanzia di origine», «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante», «biometano» e «regime di sostegno». La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020, ai sensi dell'articolo 3, è pari a 17 per cento. In tale ambito, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere al 2020 almeno pari al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 4, secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione. A questi fini l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, è modificata dall'articolo 5 nel senso che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centottanta giorni comprensivi della procedura di verifica di assoggettabilità, nel caso in cui tale verifica si concluda con l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Con normativa secondaria saranno individuati per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica. Fino all'emanazione di tale decreto non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. La relatrice ricorda altresì che il provvedimento prevede anche una procedura abilitativa semplificata (articolo 6), ovvero una comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (articolo 6, comma 10). Esse operano in luogo dell'odierna denuncia di inizio attività per gli impianti: quindi viene coperto l'ambito

di applicazione per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003). A seguito dell'entrata in vigore del decreto in esame, si dovrà pertanto presentare una dichiarazione con cui il proprietario dell'immobile o chi abbia disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse, si rivolge al Comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori; essa è accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La procedura in questione, ma anche quella di cui all'articolo 5, appaiono implicitamente derogatorie rispetto all'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto (ai commi 4-*bis* e 4-*ter*) una disciplina sintetizzabile nella sigla SCIA, cioè segnalazione certificata di inizio attività: tale disciplina è stata inserita nella normativa generale sulla semplificazione amministrativa di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e consentiva al segnalante di iniziare l'attività direttamente alla presentazione della dichiarazione certificata, salva la possibilità per l'amministrazione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività entro i successivi sessanta giorni. In questo caso invece, anche nella procedura semplificata, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; solo in caso contrario, decorso il termine, l'attività di costruzione può essere avviata. Per le autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale o paesaggistica, se non allegate alla dichiarazione, il competente ufficio comunale provvede all'acquisizione d'ufficio ovvero convoca una conferenza di servizi. Ultimato entro tre anni l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale.

Secondo l'articolo 6-*bis* gli impianti solari termici da realizzare sugli edifici sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, ovvero alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 10, quando sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e non alterano la sagoma degli edifici; anche all'installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, si applica la procedura abilitativa semplificata. Con normativa secondaria saranno definite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geoter-

niche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, cui si applica la procedura abilitativa semplificata.

Secondo l'articolo 6-ter, le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano. Secondo l'articolo 7, inoltre, sono dichiarati: di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota tutto il territorio nazionale con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; sono invece dichiarati di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei refluì di 15 gradi centigradi.

La relatrice dà quindi conto degli strumenti di incentivazione previsti dallo schema di decreto: incentivi per il biometano immesso nella rete; fondo a favore dello sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento; incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili; contributi per la produzione di energia termica da piccoli impianti; potenziamento del sistema di incentivi per l'efficienza energetica, attraverso i certificati bianchi; fondi in favore dello sviluppo tecnologico ed industriale. Per quanto riguarda il Capo sulla regolamentazione tecnica segnala, in particolare, l'articolo 9, che, rinviando all'allegato 3, prevede che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, da un minimo del 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ad un massimo del 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il quarto anno successivo. Le leggi regionali potranno peraltro stabilire incrementi dei valori in questione.

La relatrice si sofferma, quindi, su quello che, a suo giudizio, costituirà un nodo centrale del provvedimento. Si tratta della disciplina del regime di incentivi alle fonti pulite con la revisione degli attuali meccanismi e l'introduzione di un sistema di «asta» e di una tariffa fissa per fonte e per scaglioni potenza. Il nuovo sistema dovrebbe entrare in vigore dopo il 31 dicembre 2012. Gli incentivi applicati all'energia prodotta ai nuovi impianti consistono in tariffe per i piccoli impianti fino a 5 MW e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Fanno eccezione gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi per i quali la dipendenza del costo dell'energia dal costo della materia prima rende necessario ricorrere a una tariffa 'binomia' con una parte legata all'andamento dei costi della materia prima.

Rileva, infine, che le numerose questioni, anche di natura tecnica, contenute nello schema di decreto in titolo potranno essere opportunamente approfondite nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SU ALCUNE QUESTIONI DI COMPETENZA*

Il presidente CURSI (*PdL*), informata la Commissione che, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 302 (Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»), verrà svolto, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, un ciclo di audizioni informali dei principali soggetti coinvolti, avverte, altresì, che la Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali ha sollevato un conflitto di competenza ai fini della riassegnazione alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> del citato atto, già deferito alla 10<sup>a</sup> Commissione.

A tale proposito, si sofferma sull'opportunità di argomentare alla Presidenza del Senato le ampie ragioni che motivano il deferimento dell'atto alla 10<sup>a</sup> Commissione.

La Commissione conviene.

Il presidente CURSI (*PdL*) informa altresì la Commissione che, lo scorso 7 dicembre, la Commissione Lavori pubblici, comunicazioni ha deliberato di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo. A tale riguardo, evidenzia come la 10<sup>a</sup> Commissione del Senato si sia occupata, in diverse occasioni, di tale tematica, che, per quanto attiene all'impatto che le concessioni demaniali marittime hanno sul settore turistico-ricreativo, rientra tra le materie di chiara competenza della 10<sup>a</sup> Commissione.

Informa, pertanto, di aver inviato una lettera alla Presidenza del Senato, in cui si evidenzia il giustificato timore che la predetta proposta di indagine conoscitiva, avanzata dalla 8<sup>a</sup> Commissione, vada ad interferire pesantemente con consolidate competenze riconosciute dal Regolamento alla 10<sup>a</sup> Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Lunedì 20 dicembre 2010

**230<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALÌ**

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada» (n. 301)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame dell'Atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta del 14 dicembre scorso.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) interviene incidentalmente facendo presente la necessità di evitare che la disciplina recata dallo schema di decreto legislativo in esame risulti pregiudizievole per i veicoli a motore elettrico.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) suggerisce di inserire nelle osservazioni formulate dalla Commissione il principio in base al quale la disciplina in esame non pregiudichi la produzione dei veicoli a basso impatto ambientale ed a basso consumo energetico, già in distribuzione commerciale quali – a mero titolo di esempio – i veicoli elettrici, gli ibridi o quelli con altro tipo di trazione che offrano il medesimo beneficio ambientale.

Il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

Quindi, in qualità di Relatore facente funzioni, dichiara di condividere i contenuti illustrati in discussione.

Dopo che il Presidente ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce il mandato al Relatore facente funzioni a redigere osservazioni favorevoli con il rilievo emerso nel corso del dibattito.

Il PRESIDENTE, infine, constatata l'assenza del numero legale prescritto per l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno, apprezzate le circostanze, dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Lunedì 20 dicembre 2010

**97ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MAZZARACCHIO**

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Riferisce, inoltre, di una richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo.

Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE dispone l'attivazione di tale forma di pubblicità.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice BIONDELLI riferisce di una segnalazione relativa alla chiusura di un ospedale campano, motivata dalla sussistenza di un rischio sismico, in ordine alla quale auspica un interessamento della Commissione.

Il PRESIDENTE esprime l'avviso che di tale questione e delle eventuali iniziative della Commissione in materia debba essere investito l'Ufficio di Presidenza.



**Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del direttore dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere (MN)**

*Interviene il dottor Antonino Calogero, direttore dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere (MN).*

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, il dottor ANTONINO CALOGERO relaziona sulle principali problematiche della psichiatria giudiziaria, con particolare riguardo al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e alla presa in carico degli infermi di mente autori di reato da parte delle strutture sanitarie territoriali. Si sofferma, inoltre, sulle peculiarità organizzative e metodologiche della struttura da lui diretta.

Interviene, per formulare considerazioni e quesiti, il senatore BOSONE.

Dopo la replica dell'audito, il PRESIDENTE ringrazia quest'ultimo per il contributo ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 17,35.*





